

Edizione di giovedì 21 giugno 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda
di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: pubblicati gli importi per le imprese
di Lucia Recchioni

IVA

L'inquadramento del commercio elettronico diretto
di Leonardo Pietrobon

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi per l'abitazione principale
di Luca Mambrin

IVA

Il ruolo dell'intermediario nella fatturazione elettronica
di EVOLUTION

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Sempre più frequentemente, in occasione di fenomeni di **delocalizzazione produttiva** o di **processi d'integrazione** “a monte” e/o “a valle” lungo la catena del valore, realizzati mediante la costituzione di **società in altri Stati**, la **prassi accertativa** dell’Amministrazione finanziaria è giunta a riqualificare **singole transazioni** intervenute tra **imprese associate** in asserite operazioni volte a dissimulare vere e proprie **cessioni di rami d'azienda**.

Ciò, non solo ai fini della **disciplina in materia di prezzi di trasferimento infragruppo** prevista dall'[**articolo 110, comma 7, Tuir**](#), trattandosi di asserite operazioni di *business restructuring* nell’accezione di cui al capitolo IX delle “*Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento*” (GL-OCSE), bensì anche ai fini dell’**imposizione indiretta**, con conseguente applicazione dell’**imposta di registro in misura proporzionale**.

Tali riqualificazioni si fondano sul convincimento che le **singole transazioni** intervenute tra l’impresa residente in Italia e l’impresa non residente (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla **cessione di beni strumentali** e/o di **materie prime**, ovvero alla **prestazione di servizi** di formazione del personale in loco, nonché alla **cessione** a titolo di proprietà o la concessione in uso di **assets immateriali**, come la **lista clienti** o il **know how produttivo**) non siano da considerare singolarmente, bensì nella loro **dimensione complessiva**, sul presupposto che una **pluralità di transazioni** sarebbe talvolta idonea a dissimulare una vera e propria **cessione di ramo d'azienda**, secondo lo schema della cd. “**cessione spezzatino**”.

Tralasciando in questa sede qualsiasi considerazione in ordine alle condizioni al ricorrere delle quali possa dirsi riscontrata una **business restructuring**, nell’accezione di cui al citato capitolo IX delle **GL-OCSE** (giova soltanto rammentare che il paragrafo 9.1 delle GL-OCSE precisa che “*l'espressione riorganizzazione aziendale si riferisce alla riorganizzazione transnazionale delle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, inclusa la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi già esistenti*”), preme focalizzare l’attenzione sulla **nozione di azienda** (o ramo di essa), per provare a individuare una linea di demarcazione tra ciò che possa ritenersi **cessione di singoli assets** e ciò che, invece, possa legittimamente integrare una **cessione di un vero e proprio compendio aziendale**.

In merito, la **Corte di Cassazione**, con la [**sentenza n. 1955 del 04.02.2015**](#), riferibile a un caso di cd. “**cessione spezzatino**”, ha esplicitato i criteri che devono essere seguiti dall’interprete per la riqualificazione di un insieme di cessioni, unitariamente considerate, in una **dissimulata**

cessione d'azienda (o ramo di essa), precisando che “è nella **organizzazione del complesso dei beni** che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'**azienda**, o di un suo **ramo**, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro “**organizzazione**”, **finalizzata alla produzione**, conferisce al complesso dei beni il carattere di **complementarietà** necessario perché possa attribuirsi ad esso la definizione di **azienda**”. In particolare, “Ai fini di configurare la **cessione di azienda**, non è necessario il trasferimento delle attività svolte dalla cedente alla cessionaria, ma è **sufficiente** che sia trasferita, come nel caso di specie, con riferimento all’attività produttiva, un’unità organizzativa autonoma”.

Con specifico riferimento alle operazioni di **business restructuring**, la [**CTP Varese, sentenza n.335/16 del 24.05.2016**](#), in relazione a una contestazione volta a riqualificare in termini di **cessione d'azienda** la **ristrutturazione aziendale** di una società italiana avvenuta con la **dismissione dell'attività in Italia** nell’arco di **5 anni**, la vendita dei beni materiali e immateriali alla nuova entità in Polonia, così da **attrarre** a imposizione il **valore dell'avviamento** inespresso “*come si farebbe nelle transazioni fra indipendenti*”, ha precisato che “*le ricorrenti hanno dimostrato che la società polacca non ha acquistato se non dei macchinari e le concessioni di brevetti per la produzione di beni e che non ha mai avuto accesso diretto alla clientela, dal momento che la distribuzione avveniva e avviene attraverso la [...] italiana, come risulta dal contratto del 2006. Come si può parlare di avviamento in questo caso? Inoltre, la società polacca nemmeno può vendere a terzi indipendenti, essendo legata alla produzione esclusivamente a favore della società italiana*”.

Si consideri, inoltre, che la **mera spoliazione di assets** da parte di un’impresa residente in Italia a beneficio di un’entità associata non corrisponde necessariamente a un’operazione di **business restructuring**, in quanto occorre dimostrare che, nel caso di specie, sia riscontrabile anche una effettiva **mutazione del profilo funzionale** in termini di **investimenti, rischi assunti e funzioni esercitate** nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Più di recente, la [**CTR Lombardia, sentenza n.2379/2018 del 24.05.2018**](#), in merito a una contestazione dell’Amministrazione finanziaria volta a **riqualificare** l’acquisto di una **lista clienti** in termini di **cessione di ramo d'azienda**, in quanto accompagnata anche dal **trasferimento di due dipendenti**, ha ritenuto **non configurabile** nel caso di specie la **cessione di un'azienda**, in quanto “*i due dipendenti non risultano disporre di alcun potere di rappresentanza della società contribuente. Pertanto, anche sotto questo profilo non si manifesta alcuna capacità produttiva di reddito di impresa in grado di connottare il loro passaggio alle dipendenze della [...], unitamente alla lista di clienti acquistata dalla consociata estera, come trasferimento di ramo d'azienda*”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: pubblicati gli importi per le imprese

di Lucia Recchioni

Sono stati pubblicati nella giornata di ieri, 20 giugno, i [nuovi elenchi](#) dei **soggetti beneficiari del voucher digitalizzazione** con l'indicazione dell'**importo del voucher prenotato**.

I nuovi elenchi sono stati definiti a seguito dell'**integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento**, avvenuta con il [D.M. 23.03.2018](#), e dell'espletamento dei **controlli amministrativi** su tutte le domande presentate.

Ricordiamo, a tal proposito, che un **primo elenco** fu pubblicato con il **decreto direttoriale del 14.03.2018**; il suddetto elenco, tuttavia, indicava soltanto le **imprese** alle quali **risultava assegnabile il voucher** e non le **somme spettanti**, sebbene l'[articolo 4, comma 1, D.M. 24.10.2017](#) prevedesse la **pubblicazione degli importi** già dopo 30 giorni dallo scadere del termine per la pubblicazione delle istanze.

Come comunicato dal **Ministero dello Sviluppo Economico**, tale mancata pubblicazione doveva essere però imputata alla volontà di verificare la possibilità di **destinare ulteriori risorse** all'agevolazione.

Inizialmente, infatti, il **gran numero delle imprese** alle quali il **voucher** risultava **assegnabile** induceva a ritenere che le somme riconosciute sarebbero state di gran lunga **inferiori** alle aspettative: a fronte delle oltre **90.000 domande** presentate e di **agevolazioni richieste** per un ammontare pari a circa **625 milioni di euro**, le **risorse** inizialmente stanziate, pari ad appena **100 milioni di euro** per l'intero territorio nazionale, rendevano difficile l'assegnazione degli importi richiesti, se non nel limite di una **percentuale approssimativamente pari al 16%**.

Sennonché, lo scorso **14 maggio**, il **Ministro dello Sviluppo Economico** ha disposto, con apposito **decreto**, l'**integrazione della dotazione finanziaria** dei **voucher** per la digitalizzazione per **242,5 milioni di euro**. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo sono quindi salite da **100 milioni a 342,5 milioni di euro**.

Ecco quindi che, nella giornata di ieri, è stato pubblicato l'[elenco dei soggetti ammessi](#), con indicazione dell'**importo del voucher prenotato**; la data del **14.03.2018**, data di pubblicazione del **primo elenco**, resta comunque rilevante perché rappresenta il **termine iniziale** a decorrere dal quale gli investimenti potevano essere effettuati.

Le **domande di erogazione** da parte delle imprese potranno essere quindi presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della **realizzazione del progetto** e del

pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso una apposita procedura informatica che sarà resa disponibile, sempre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 14 settembre 2018.

In allegato alla **richiesta di erogazione** dovrà inoltre essere fornita la seguente **documentazione**:

- **titoli di spesa** recanti le **specifiche diciture** previste dalla normativa di attuazione;
- **estratti del conto corrente** utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- **liberatorie** sottoscritte dai **fornitori** dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017;
- **resoconto sulla realizzazione del progetto**, redatto secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 5 al **decreto direttoriale 24.10.2017**.

Il **termine finale** per la **presentazione delle richieste di erogazione**, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il novantesimo giorno successivo alla **scadenza dei 6 mesi per l'ultimazione del progetto agevolato**; quindi, il **13 dicembre 2018**.

Si ricorda, da ultimo, che, sempre nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico altri **due elenchi**:

- l'elenco delle imprese per le quali non vi è corrispondenza fra gli **aiuti de minimis** dichiarati in sede di domanda e quelli **registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**;
- l'elenco delle imprese per le quali non vi è corrispondenza fra la **dichiarazione rilasciata in sede di domanda** in merito al requisito Deggendorf e i **dati registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'inquadramento del commercio elettronico diretto

di Leonardo Pietrobon

Il **commercio elettronico diretto** può essere ricondotto al concetto di **compravendita di beni immateriali digitali**; ossia di “beni” che non necessitano di supporti fisici per essere oggetto di trasferimento, in quanto possono essere trasferiti mediante l’utilizzo del **web**.

In altri termini, si è in presenza del c.d. “**commercio elettronico diretto**” qualora l’oggetto della transazione siano **beni immateriali o digitalizzati** e la medesima operazione commerciale, ovvero la **cessione** e la **consegna**, avviene per **via telematica**, attraverso, cioè, la **fornitura in rete di prodotti virtuali** (generalmente mediante **download del bene immateriale** – si pensi ad esempio ad un **software** ovvero **e-book**).

Tale inquadramento deriva dalla lettura della [**Direttiva 2006/112/CE**](#), nonché dall’analisi del [**Regolamento UE 282/2011**](#), come modificato da ultimo dal [**Regolamento di esecuzione UE 1042/2013**](#), valido a partire **dal 1° gennaio 2015**.

Ai fini fiscali, secondo quanto indicato dall’**Agenzia delle entrate** con la [**risoluzione 274/E/2008**](#), il **commercio elettronico diretto** è qualificato come una **prestazione di servizi** e non una **cessione di beni**, diversamente dal **commercio elettronico indiretto**.

Sotto il profilo sostanziale l’[**articolo 7 Regolamento UE 282/2011**](#) individua le seguenti **prestazioni di servizi** che rientrano nel concetto di **commercio elettronico diretto**, in quanto rese tramite **mezzi elettronici**:

- la fornitura di **software e relativo aggiornamento**;
- la fornitura di **immagini, testi** e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di **musica, film, giochi**, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di **insegnamento a distanza**;
- la fornitura di **prodotti digitali in generale**, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che **veicolano o supportano la presenza di un’azienda** o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una *pagina web*;
- i servizi **automaticamente generati da un computer** attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la **concessione**, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come **mercato online**, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una

- vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte **forfettarie di servizi Internet** (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti online, ecc.);
 - i servizi elencati nell'Allegato I allo stesso Regolamento **UE 282/2011**.

La medesima disposizione normativa – [**articolo 7 Regolamento UE 282/2011**](#) – individua anche le prestazioni di servizi che **non** si qualificano come **rese tramite mezzi elettronici**, ovvero:

- i servizi di **radiodiffusione e di televisione**;
- i servizi di **telecomunicazione**;
- i **beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente**;
- i **CD-ROM**, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il **materiale stampato**, come libri, bollettini, giornali o riviste; i **CD** e le **audiocassette**; le **video cassette** e i **DVD**;
- i **giochi su CD-ROM**;
- i **servizi di professionisti**, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la **posta elettronica**;
- i **servizi di insegnamento**, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di **riparazione materiale off line** delle apparecchiature informatiche;
- i **servizi di conservazione dei dati off line**;
- i **servizi pubblicitari**, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i **servizi di helpdesk telefonico**;
- i **servizi di insegnamento** che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i **servizi tradizionali di vendita all'asta** che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la **prenotazione in linea di biglietti di ingresso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la **prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini**.

La **differenza** principale tra le due richiamate elencazioni è facilmente individuabile grazie alla lettura dell'[**articolo 7, comma 1, Regolamento UE 282/2011**](#), secondo cui “*i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/UE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*”.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi per l'abitazione principale

di Luca Mambrin

L'[**articolo 15, comma 1, lett. b\), Tuir**](#) prevede la possibilità di detrarre dall'imposta linda un importo pari al **19%** degli **interessi passivi**, degli **oneri accessori**, nonché delle **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca** su immobili contratti **per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

Per abitazione principale, ai sensi dell'[**articolo 10, comma 3 bis Tuir**](#) si intende *“quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente”*

La detrazione spetta al contribuente **acquirente ed intestatario del contratto di mutuo**, anche se l'immobile è **adibito ad abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado); il diritto a beneficiare della **detrazione** permane, quindi, anche nel caso di successiva variazione della residenza in un altro immobile quando l'immobile acquistato dal contribuente viene destinato a **dimora abituale di un proprio familiare**.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per **l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto** e delle sue pertinenze. L'acquisto deve avvenire **nell'anno antecedente o successivo** alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed **entro un anno** stipulare il **contratto di mutuo**, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed **entro un anno** sottoscrivere il **contratto di compravendita**.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**; il diritto alla detrazione viene meno a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale**, ma se il contribuente **torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale**, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può **fruire nuovamente** della detrazione.

La **detrazione** spetta su un importo massimo di **euro 4.000**; in caso in cui il **contratto di mutuo** sia intestato a più soggetti, ciascun contitolare potrà detrarre la propria quota di interessi **in relazione alla propria quotazione del contratto di mutuo**, ad eccezione del mutuo contestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Inoltre, come precisato nella [**circolare AdE 17/E/2006**](#) se l'acquisto dell'immobile avviene in **comproprietà**, ma solo un titolare stipula un **contratto di mutuo**, solo quest'ultimo potrà beneficiare della **detrazione degli interessi passivi**.

Pe quanto riguarda la **determinazione dell'interesse detraibile**, la [**circolare AdE 15/E/2015**](#) ha chiarito che se il **mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile** la detrazione del 19% deve essere commisurata all'ammontare del predetto **costo**, risultante dalla somma del valore dell'immobile indicato nel rogito e di altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

Pertanto il **costo di acquisizione dell'immobile** dovrà essere determinato come sommatoria delle seguenti voci:

- **costo d'acquisto dell'immobile;**
- **oneri accessori relativi all'acquisto** (spese di mediazione immobiliare, onorario del notaio per il contratto di compravendita, imposta di registro, Iva, imposte ipotecarie e catastali, spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative all'acquisto nell'ambito di una procedura concorsuale);
- **oneri accessori relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio per il mutuo, spese di istruttoria e di perizia, imposte per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, commissione degli istituti di credito per l'attività di intermediazione, penalità per l'anticipata estinzione del contratto di mutuo, somme per variazioni di cambio per i mutui stipulati in valuta estera).

Non sono considerati oneri accessori e pertanto **non sono ammesse in detrazione le spese di assicurazione dell'immobile** anche se richiesta dalla banca che concede il mutuo.

Per determinare la **parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione** può essere utilizzata la seguente **formula**:

$$\frac{(\text{costo di acquisto dell'immobile} + \text{oneri correlati})}{\text{capitale dato a mutuo}} \times (\text{interessi pagati} + \text{oneri accessori al mutuo})$$

Pertanto gli **oneri accessori alla stipula del contratto di mutuo** rientrano sia nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità degli interessi passivi **sia nel computo dell'importo detraibile** mentre **gli oneri accessori all'acquisto rientrano solo nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità**.

Esempio:

- **valore immobile** (da atto di compravendita): euro 100.000
- **oneri accessori**: euro 10.200 (5.000 per fattura notaio atto di acquisto + 5.000 fattura notaio atto di mutuo + 200 imp. sostitutiva).

Totale valore immobile: euro 110.200

Importo mutuo: euro 150.000

Formula:

110.200 = 73,47% (percentuale da applicare agli interessi passivi per tutta la durata del mutuo)

150.000

Importo interessi passivi pagati nell'anno: euro 3.000

Importo detraibile: $3.000 * 73,47\% =$ euro 2.204

All'importo così determinato potranno essere aggiunti, nel limite massimo di 4.000 euro, anche l'importo della **fattura del notaio** relativa alla stipula del contratto di mutuo e l'**imposta sostitutiva**.

Master di specializzazione

**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il ruolo dell'intermediario nella fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**

L'entrata in vigore della fatturazione elettronica è ormai alle porte. L'Agenzia delle Entrate sta cercando di definirne i diversi aspetti e, di recente, ha emanato il provvedimento del 13 giugno 2018 per dettare le regole del conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei connessi servizi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa in particolare del ruolo dell'intermediario nel sistema della fatturazione elettronica.

In tema di **invio/ricezione** delle **fatture elettroniche**, va osservato che:

- il **cedente/prestatore** può **trasmettere** al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
- il **cessionario/committente** può **ricevere** dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "**l'indirizzo telematico**" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica **coincida** con quello di ricezione, per la ricezione del file può essere utilizzato un "**flusso semplificato**".

Gli intermediari possono essere **delegati** a:

- **consultare e acquisire** le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio è denominato "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**";
- **consultare** i dati delle **fatture transfrontaliere** e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;
- **utilizzare** il **servizio di registrazione** del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto

per la ricezione dei file. Tale servizio è denominato “**Registrazione dell'indirizzo telematico**”.

In particolare, il [**provvedimento AdE 13 giugno 2018**](#) ha stabilito che:

1. il servizio di “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**” consente di:

- a) **ricercare, consultare e acquisire** tutte le **fatture elettroniche emesse e ricevute** dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- b) **consultare i dati trasmessi** con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**operazioni transfrontaliere**);
- c) consultare le comunicazioni dei **prospetti di liquidazione trimestrale** dell'Iva del soggetto delegante;
- d) **consultare i dati Iva delle fatture** (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell'imposta) **emesse e ricevute** dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- e) consultare gli **elementi di riscontro** fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- f) esercitare e consultare le **opzioni** previste dal **Lgs. 127/2015**, per conto del soggetto delegante;
- g) consultare, per conto del soggetto delegante, le **notifiche e le ricevute** del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- h) indicare al SdI “**l'indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una **PEC** o un “**codice destinatario**”, da parte del delegante;
- i) utilizzare il servizio di generazione del codice a **barre bidimensionale (QR-Code)** per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono **consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017**;

2. il servizio di “**Registrazione dell'indirizzo telematico**” consente di:

- a) **indicare** al SdI “**l'indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti **possono comunicare “a monte” l'indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche**. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all'apposito **servizio online**, all'interno del portale “**Fatture e corrispettivi**”. L'indirizzo telematico può essere, **in qualsiasi momento, modificato o cancellato** dall'utente registrato;
- b) **utilizzare** il servizio di **generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code)** per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Il servizio di **generazione del codice QR** consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un **codice a barre bidimensionale** da mostrare al fornitore tramite **smartphone, tablet** o su **carta**. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà **acquisire in automatico i dati del cliente** – compreso l'indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e **senza il rischio di commettere errori**. Per **creare** il proprio QR-Code basta accedere al **portale “Fatture e Corrispettivi”** o collegarsi al proprio **cassetto fiscale**. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un **intermediario**, può essere **salvato in formato pdf e stampato o memorizzato** sul proprio **telefono cellulare**. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di **modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici** è importante, quindi, **distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo**.

La **delega** può essere **conferita** e **revocata** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all'**interno della propria area riservata**, agli utenti **Entratel/Fisconline**, ovvero presentando l'**apposito modulo** di delega/revoca presso un **qualsiasi Ufficio territoriale** dell'Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l'elenco delle deleghe conferite può essere **consultato**, da ciascun soggetto **delegante**, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della propria area riservata.

La durata di ciascuna delega può essere **fissata dal soggetto delegante**, all'atto del suo conferimento; **in assenza** di tale indicazione, la durata sarà pari a **4 anni**.

Infine, va evidenziato che sono intermediari i soggetti individuati dall'[**articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998**](#).



The image features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a light gray with a subtle network or grid pattern. On the right side, there is a dark gray horizontal bar containing the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colloquio con Valter Sestini / Intervista